

# Comune di Rabbi

Provincia di Trento



## Verbale di deliberazione n. 4 del Consiglio Comunale

*Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica*

**COPIA**

**OGGETTO: Disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Modifica al Regolamento Comunale per recepire novità normative in materia.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **venti e trenta** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale:

		Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.
<b>CICOLINI</b>	<b>LORENZO - Sindaco</b>	<b>X</b>		
<b>CICOLINI</b>	<b>ROBERTO</b>	<b>X</b>		
<b>DALLAVALLE</b>	<b>ARMANDO</b>		<b>X</b>	
<b>GIRARDI</b>	<b>ALAN</b>	<b>X</b>		
<b>GIRARDI</b>	<b>PIERDOMENICO</b>		<b>X</b>	
<b>MENGON</b>	<b>ELISABETTA</b>	<b>X</b>		
<b>MENGON</b>	<b>LUCA</b>	<b>X</b>		
<b>MENGON</b>	<b>MATTEO</b>	<b>X</b>		
<b>MOSCONI</b>	<b>DANIEL</b>	<b>X</b>		
<b>PATERNOSTER</b>	<b>ADRIANA</b>	<b>X</b>		
<b>PEDERGNANA</b>	<b>ANNA</b>	<b>X</b>		
<b>PEDERGNANA</b>	<b>FERNANDO</b>	<b>X</b>		
<b>PENASA</b>	<b>FRANCA</b>		<b>X</b>	
<b>PENASA</b>	<b>MANUEL</b>	<b>X</b>		
<b>RUATTI</b>	<b>PIERGIORGIO</b>	<b>X</b>		

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Lorenzo Cicolini** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n° 7 dell'ordine del giorno.

REFERITO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 79 – D.P.Reg. 01/02/05,  
n. 3/L e ss.mm.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno

**20/03/2018**

all'albo informatico ed affisso all'albo comunale ove rimarrà consultabile per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F.to** dott. Aldo Costanzi

**OGGETTO: Disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) – Modifica al Regolamento Comunale per recepire le novità normative in materia.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 *“legge finanziaria provinciale per il 2015”* che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Preso atto che:

- con propria deliberazione n. 9 del 18.03.2015 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S., entrato in vigore dal 1 gennaio 2015;
- con propria deliberazione n. 4 del 10.03.2016 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S., entrato in vigore dal 1 gennaio 2016, per recepire le novità normative dettate dall'articolo 18 della L.P. 21 del 30 dicembre 2015 (Legge di stabilità provinciale per il 2016) la quale ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice.

Rilevato che le fonti normative dell'imposta, riconducibili originariamente alla L.P. n. 14/2014, sono state nel tempo integrate e variate dalle seguenti disposizioni:

- L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 – legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016 -;
- L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 – legge di assestamento di bilancio 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017 -;
- L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 – legge di stabilità provinciale per il 2018, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 29 dicembre 2017 -;
- Articolo 1 (vari commi) della L. n. 208 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità dello Stato per il 2016 -, articolo 1 comma 42 della L. n. 232 del 11 dicembre 2016 – legge di bilancio dello Stato per il 2017 – e articolo 1 comma 37 della L. n. 205 del 27 dicembre 2017 – legge di bilancio dello Stato per il 2018.

Ritenuto quindi opportuno adeguare ed integrare il testo regolamentare in materia IM.I.S. alle richiamate modifiche normative in modo da rendere più agevole e chiara l'applicazione del tributo.

Preso visione delle proposte di modifica al Regolamento comunale IM.I.S. predisposte dal Servizio Tributi e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, giudicati i suoi contenuti, idonei e condivisibili.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Dato atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dall' 1.1.2018, in quanto adottato prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2018.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 - 1° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm., in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell'atto reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito inoltre il parere favorevole dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 81 - 1° comma - del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm. come da ultimo coordinato con la L.R. 24.04.2015 n° 5, la L.R. 15.12.2015 n° 27 e la L.R. 15.12.2015 n° 31;

Con voti favorevoli n° 12, contrari n° 0, e astenuti n° 0, su n° 12 Consiglieri presenti e votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

## **d e l i b e r a**

1. di apportare al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con delibera consiliare n. 4 di data 10 marzo 2016 le seguenti modifiche:

### **ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta**

- a) **Viene sostituito il comma 3 come di seguito indicato:**

*Per i periodi di imposta dal 2016 al 2019, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all'articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.*

- b) **Viene aggiunto il comma 4:**

*Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti.*

### **ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni**

- a) **Viene sostituito il comma 1 lettera b) come di seguito indicato:**

*L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:*

1. *dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso;*
2. *da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso*

- b) **Viene sostituito il comma 1 lettera c) come di seguito indicato:**

*L'unica unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e che abbiano maturato nel paese di residenza il diritto alla pensione, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.*

### **ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree**

- a) **Viene riformulata la fattispecie contenuta nel comma 4** variando da: *aree soggette a vincolo espropriativo ad aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, in conseguenza della modifica normativa intervenuta all'articolo 10 commi 9bis, 9 ter e 9 ter-1 della L.P. n. 14/2014 ad opera dell'articolo 4 della L.P. n. 9/2017.*
- b) **Viene modificato l'art 12bis nella formulazione letterale** della fattispecie di questo articolo in seguito alla novella apportata all'articolo 4 della L.P. n. 9/2017 al testo dell'articolo 10 commi 9bis, 9ter e 9 ter-1 della L.P. n. 14/2014 con effetto retroattivo dal 2016.

**ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici**

- a) **Viene riformulata la fattispecie contenuta al comma 1** variando da: *aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ad aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuate dalla relativa normativa provinciale in materia urbanistica.*
  - b) **Viene sostituito il comma 1 lettera a) come di seguito indicato:** *a seguito del decorso di dieci anni dall'inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma, senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area.*
  - c) **Viene sostituito il comma 3 come di seguito indicato:**  
*Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se la destinazione urbanistica di cui al comma 1 è intervenuta in data precedente.*
2. Di dare atto che le restanti norme regolamentari rimangono invariate, mentre, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo, si rinvia alle norme di legge che disciplinano lo stesso.
  3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
  4. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
    - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;
    - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 1° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e ss.mm
  5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall'inizio della pubblicazione, come stabilito dall'art. 79 – 3° comma – del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm.. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante *“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli Enti a ordinamento regionale”*.

Data lettura del presente verbale N° 4 di data **15/03/2018** viene approvato e sottoscritto,

**IL SINDACO**  
**F.to** Lorenzo Cicolini

**Il Consigliere designato**  
**F.to** Anna Pedergnana

**Il Segretario**  
**F.to** dott. Aldo Costanzi

---

---

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 79 - 4° comma - del T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm..

Rabbi,

**Il Segretario**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rabbi, 15/03/2018



**Il Segretario**  
dott. Aldo Costanzi

---

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo informatico ed affissa all'albo comunale senza riportare, entro dieci giorni, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 – 1° comma – del T.U. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n° 3/L e ss.mm..

Rabbi, 31/03/2018



**Il Segretario**  
dott. Aldo Costanzi

---